

Avv. Giovanni MORELLI
Via A. Manzoni n. 32/d- Lecce
Tel. 0832/492208 – Cell. 3281868964-Fax 0832/387075
Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA SEZ III BIS

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO

RGN 8002/22

Il sig. **TARATUFOLO EUSTACHIO** nato a MATERA il 20/03/1977, ed ivi residente a MATERA in Via GESUALDO DA VENOSA n.4/5 C.F.TRTSCH77C20F052T, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832-346679) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/D, giusta mandato su separato foglio in calce al ricorso introduttivo da intendersi in calce anche al presente atto

- Ricorrenti

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica e **USR LOMBARDIA UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo**, in persona del dirigente pt

- Resistenti –

E nei confronti di **Caterina Rinaldi**

- controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

-di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit.

**NONCHE' ORA ANCHE PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI
INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE
CAUTELARI EX ART. 55 CPA**

- delle GPS di II Fascia, formate dall'USR Lombardia Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo, per la classe di concorso B009-LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE e delle cd GPS INCROCIATE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (per l'insegnamento su posti di sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione), per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 160 del 1/8/2022 e successivamente modificate/ripubblicate con Decreto prt. N. 174 del 24/8/2022, e successive integrazioni, nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a (max 12 punti ad anno scolastico);

- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione delle graduatorie.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio Roma con **NRG 8002/22** il ricorrente ha impugnato l'OM 112/22 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie e l'attribuzione del relativo punteggio solo nel caso di servizio prestato in costanza di nomina. Tanto in palese violazione delle disposizioni di legge vigenti. Per completezza si trascrive di seguito il predetto

ricorso come parte integrante del presente atto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORRE

*Il sig. **TARATUFOLO EUSTACHIO** nato a MATERA il 20/03/1977, ed ivi residente a MATERA in Via GESUALDO DA VENOSA n.4/5 C.F. TRTSCH77C20F052T, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832-346679) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/D, giusta mandato su separato foglio da intendersi in calce al presente atto*

- Ricorrenti

*Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica*

- Resistenti –

PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;*
- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento di un titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit.*

FATTO

Il ricorrente, docente precario della scuola avendone titolo ha presentato domanda di aggiornamento/inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) disciplinate dall'OM del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06/5/2022.

E tanto in virtù del possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento secondo quanto previsto dal DPR 19/16, così come aggiornato con DM 259/17.

Nel produrre il modulo domanda telematico ha dichiarato di aver assolto agli obblighi di leva militare.

*Nella medesima domanda alla sezione ALTRE DICHIARAZIONI, ha espressamente riferito di trovarsi in: “**posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996)**” (cfr. domande dei ricorrenti).*

In nessuna altra sezione il ricorrente ha potuto dichiarare esattamente il periodo di servizio di leva prestato e pertanto ha inoltrato a mezzo pec, all'ufficio competente, apposita richiesta volta alla valutazione dell'intera annualità (1997/98 dal 01/09/1997 al 31/08/1998) del servizio presso Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore (utile per l'accesso all'insegnamento ex DM 39/98).

La domanda è stata inoltrata all'U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo con richiesta di inserimento nelle graduatorie formate per la provincia di Bergamo per la Classe di conc B009- LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE.

Poiché ha interesse a giovare del punteggio previsto per il servizio militare svolto il ricorrente ha interesse ad impugnare l'O.M. n. 112 del 6.05.2022 nella parte in cui all'art. 15, comma 6 limita la valutazione di detto servizio esclusivamente a quello prestato in costanza di nomina (cfr. OM cit).

Insomma avendo interesse a conseguire la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in sintonia con le disposizioni normative e con la giurisprudenza formatasi in materia, ha altresì interesse ad impugnare, in parte qua, il predetto provvedimento generale in epigrafe, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

*I. Con O.M. n. 112 del 6 maggio 2020 è stato previsto, all'art. 15, comma 6, che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare e il servizio civile sono interamente valutabili, **purchè prestati in costanza di nomina**”.*

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non risulta in linea con tutta la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha già affermato in passato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento: “La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in

materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado).... ***La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.***”.

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – del ricorrente), nel caso di specie deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento di un titolo utile per l'accesso all'insegnamento (diploma abilitante all'insegnamento ex DM 39/98).

Ed invero, nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “ ... la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” (si veda, altresì, la giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011).

Dirimente è stata poi la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020 nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";

il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il

periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";

secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina";

tale interpretazione non è corretta;

non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;

è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo

un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.

Quanto sopra ha trovato conferma anche nella più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato che in una vicenda del tutto analoga ha così statuito: “Considerato che i motivi di appello contengono sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, che non sembrano presentare le caratteristiche di una procedura concorsuale, e che, pertanto, vi siano le condizioni per dare continuità alla giurisprudenza della sezione (tra le tante cfr. sent. n. 2151 del 2018; odr. 4338/2021) e della giustizia civile (cfr. Cass. n. 15467/2021) che, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, affermano la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Cfr. Cons. Stato Sez. VI Ord. N. 5196 del 24/9/2021).

E’ evidente che l’OM. N. 112/2022, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si appalesa del tutto arbitraria ed irrazionale.

E tanto in considerazione della normativa di carattere generale che valorizza una simile prestazione al pari di un qualsiasi servizio ai fini dell’aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatoria (anche di quelle finalizzate al reclutamento del personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato).

In più, va ricordato che il ricorrente ha adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all’entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare.

Tanto ad indicare che allo stesso deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione.

Il ricorrente, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all’insegnamento, è stato

preposto successivamente al servizio militare obbligatorio allorché era già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all'ingresso nel mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore con L. 958/1986 e D.Lgs. n.297/1994.

Evidente pertanto è l'illegittimità delle disposizioni impugnate anche per violazione della tutela dell'affidamento del ricorrente.

Invero, il ricorrente dava per scontato la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento, senza alcun limite relativo allo svolgimento o meno di detto servizio in costanza di nomina. E tanto anche in virtù del fatto che ha dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi ha dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico!

Da tanto l'illegittimità della clausola del bando impugnata con il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti integralmente i punti per il servizio militare di leva effettuato, al pari di un qualsiasi servizio di supplenza presso una scuola statale (e quindi con l'attribuzione del punteggio spettante in sintonia con la tabella allegata all'OM 112/22 ovvero 2 pt per ogni mese di servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma specifico per l'accesso alla classe di concorso per cui si chiede la valutazione, 1 pt per ogni mese di servizio militare prestato dopo il conseguimento del diploma utile per l'accesso ad altra classe di concorso rispetto a quella per cui si chiede la valutazione).

II. *Per i medesimi motivi innanzi rappresentati l'OM impugnata è altresì illegittima parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica”, modalità queste che hanno illegittimamente costretto il ricorrente, a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento del 31.05.2022, a presentare la domanda utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero. Ebbene, tale sistema non gli ha consentito di dichiarare il servizio militare nelle medesime modalità previste per i servizi svolti con contratti a tempo determinato e/o indeterminato per cui ha dovuto integrare la domanda con pec indirizzata all'Ufficio competente chiedendo la valorizzazione del servizio militare prestato al pari di un*

qualsiasi servizio di supplenza con contratto a tempo determinato. Da tanto l'interesse del ricorrente ad impugnare, ove occorra, anche citata disposizione dell'OM ove considerata preclusiva della corretta dichiarazione del servizio in parola e della relativa corretta sua valorizzazione. Evidente infatti è la illegittimità derivata anche di tale disposizione che, nei limiti di interesse, condivide i vizi dell'art. 15 OM 112/22 già innanzi evidenziati.

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.

Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere l'OM impugnata conforme alla normativa di riferimento, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L.97/2004, nella parte in cui non prevede alcun riferimento alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione.

La mancata valutazione del servizio militare già precedentemente disciplinata in altre fonti legislative viola infatti i principi ed i precetti costituzionali di uguaglianza alla base del nostro ordinamento, determinando una evidente disparità di trattamento tra coloro che si sono visti valutare tale servizio anche ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e coloro che, come il ricorrente, vengono privati di tale beneficio.

Ma non solo; evidente è altresì la disparità di trattamento rispetto alle procedure concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che nei loro bandi, invece, prevedono la valutabilità del servizio militare di leva.

Pertanto è impensabile che la mancata valutazione investa chi sia stato obbligato ad una prestazione personale imposta per legge ex art. 23 della Costituzione.

Non v'è dubbio, infatti che solo dal 1° gennaio 2005 la leva militare è stata dichiarata facoltativa e che, pertanto, coloro che sono stati assoggettati all'imposizione legislativa fino a quella data, spesso al termine degli studi superiori e dei corsi di laurea, hanno il diritto di vedersi riconosciuto il relativo servizio come valutabile nelle procedure concorsuali.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene a procedure concorsuali di pubblico impiego ed ha valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

I sottoscritti procuratori dichiarano altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto."

Come già evidenziato l'OM n. 112/22 ha previsto la valutazione del servizio militare con l'attribuzione di un punteggio pari a quello di servizio effettivo prestato presso l'Amm.ne resistente (ovvero pt 2 per ogni mese secondo Tabella) solo se prestato in costanza di nomina.

Così, con la pubblicazione delle graduatorie per le supplenze, intervenuta in data 1.8.2022 (poi ripubblicate in data 24/8/2022), il ricorrente è stato graduato in posizione inferiore rispetto a quella spettante, non avendo ricevuto il punteggio dovuto per il servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso/abilitante (diploma). L'Amm.ne resistente ha infatti provveduto a valutare tutti i titoli presentati dal ricorrente (culturali e di servizio) omettendo di assegnare i punti per la valutazione del servizio militare (max 12 pt. ad anno scolastico). Tanto illegittimamente sia nelle GPS della classe di concorso B09 sia nelle graduatorie incrociate di II fascia della scuola secondaria superiore formate per il conferimento di incarichi su posti di sostegno in favore dei docenti privi di titolo di specializzazione.

È evidente che l'errata valutazione del punteggio del ricorrente discende dall'illegittima formulazione dell'O.M. n. 112/22 che all'art. 15, comma 6, prevede la valutazione del servizio militare di leva solo purchè prestato in costanza di nomina (cfr. OM 112/22 in all. n. 1). Anche le GPS pubblicate dall'USR Lombardia Ufficio III AT Bergamo per le classi di concorso B009 e le graduatorie Incrociate di Scuola secondaria superiore si appalesano pertanto

illegittime in quanto affette dai medesimi vizi dell'OM 112/22 già rappresentati con l'atto introduttivo.

Anche avverso tali nuovi e sopravvenuti provvedimenti il ricorrente ha pertanto interesse a proporre i presenti MOTIVI AGGIUNTI, per i medesimi motivi esplicitati nei precedenti scritti difensivi ed innanzi riportati, e comunque anche in questo caso per: **ILLEGITTIMITA' DERIVATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958; VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.**

VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Nonché IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.

A) Come anticipato, i vizi di legittimità da cui è affetta l'OM 112/22, già lamentati nel ricorso introduttivo, si riverberano inevitabilmente anche sulle graduatorie pubblicate successivamente dall'Ufficio scolastico di Bergamo, nella parte in cui il ricorrente non vi risulta inserito con il punteggio spettante.

Anche tali graduatorie si appalesano pertanto illegittime.

E' evidente che l'OM. N. 112/2020, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si pone in evidente contrasto con la disciplina normativa di carattere generale ancora vigente (innanzi richiamata; vedi anche atto introduttivo) che riconosce ad una simile prestazione valore del tutto identico a quello riconosciuto al servizio specifico. In particolare detta disciplina riconosce il servizio militare di leva come utile ai fini dell'attribuzione del punteggio e

dell'aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatorie, comprese quelle finalizzate al reclutamento del personale scolastico, sia a tempo determinato che indeterminato. In più, va ricordato che l'odierno ricorrente ha adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all'entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare. Tanto ad indicare che allo stesso deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione. Il ricorrente, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all'insegnamento, è stato preposto al servizio militare obbligatorio allorquando era già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro in quel periodo. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all'ingresso nel mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore nella L. 958/1986 e nel D.Lgs. n.297/1994. L'operato del Ministero dell'Istruzione e degli UST di Bergamo, pertanto, risulta violativo della tutela dell'affidamento del ricorrente. Tale tutela indicante, tecnicamente, una situazione di fiducia sulla permanenza della situazione determinata dalla normativa emanata e maturata in capo ai destinatari non è stata tenuta, minimamente, in considerazione. Invero, il ricorrente dava per scontata la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento su citate, senza alcuna condizione di sorta relativa allo svolgimento del servizio in costanza di nomina. L'affidamento alla corretta valutazione del servizio militare di leva va tutelato a maggior ragione se si pensa al fatto che ha dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi hanno dovuto ritardare l'ingresso nel mondo della scuola! L'operato dell'Amministrazione, pertanto, va censurato e al ricorrente vanno riconosciuti integralmente i punti (2 per ogni mese di servizio militare) per un max di 12 punti all'anno nelle graduatorie di appartenenza per il servizio militare di leva effettuato, poiché coincidenti con un'annualità di servizio.

B) Qualora l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere corretto l'operato dell'UST di Bergamo nel non aver valutato il servizio militare di leva del ricorrente si deve eccepire l'illegittimità costituzionale della L. n.143 del 4 giugno 2004, di conversione del D.L. 97/2004 nella parte in cui non prevede alcun riferimento alla valutabilità del servizio militare di leva, per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97 della Costituzione

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 55 CPA.

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus. Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che gli atti impugnati precludono al ricorrente la possibilità di avanzare in posizioni prioritarie nelle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa. Si consideri infatti che le GPS sono tendenzialmente utilizzate per conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi del ricorrente ma anche dell'amm.ne.

Per quanto evidenziato, si ritiene indispensabile condannare l'Amm.ne resistente al riconoscimento in seno alle GPS pubblicate dall'USR Lombardia Uff. III AT Bergamo con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 160 del 1/8/2022 e successivamente ripubblicate con Decreto prt. N. 174 del 24/8/2022, l'ulteriore punteggio spettante al ricorrente per il servizio militare di leva prestato, nella misura di pt 2 per ogni mese di servizio (fino ad un massimo di pt 12) in sintonia con la tabella applicabile alla vicenda.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e concessione delle richieste misure cautelari come richieste. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene a procedure concorsuali di pubblico impiego ed ha valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

Il sottoscritto procuratore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma 19 Settembre 2022

Avv. Giovanni Morelli

**MORELLI
GIOVANNI**

Firmato
digitalmente da
MORELLI GIOVANNI
Data: 2022.09.19
11:02:30 +02'00'

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn.8002/22) con le modalità rese note sul sito medesimo.